

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1894-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE PIZZOL)

Comunicata alla Presidenza il 16 gennaio 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle
Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra
lo Stato e le Regioni

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali
di concerto col Ministro delle Finanze
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro del Tesoro
e col Ministro dei Trasporti**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame è un importante provvedimento, collegato alla legge finanziaria, destinato ad incidere in maniera assai sensibile sulla struttura delle finanze delle Regioni e sui rapporti finanziari fra lo Stato e le Regioni stesse.

Partendo dalla premessa della necessità di contenere la spesa pubblica, soprattutto di parte corrente, il provvedimento introduce tre principi innovativi di rilevante portata.

Anzitutto esso provvede ad allentare i vincoli settoriali ai flussi finanziari spettanti alle Regioni, in modo da conferire alle Regioni stesse, come è del resto prescritto dalla Costituzione, un'adeguata libertà di manovra finanziaria, una notevole discrezionalità nell'utilizzazione dei mezzi finanziari ad esse riservati. Ciò viene realizzato attraverso l'accorpamento tendenziale delle risorse regionali in un unico fondo, liberamente disponibile sulla base degli orientamenti regionali correlati agli obiettivi della politica economica nazionale. L'unico fondo in questione è quello previsto all'articolo 2, che prosegue il fondo stabilito a suo tempo dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. La confluenza è tuttavia graduale, soprattutto per quanto attiene alle risorse destinate ai trasporti, per dare il tempo di svolgere un'attenta analisi della situazione esistente. Per quanto attiene al fondo sanitario, la confluenza, nel 1990, era stata prevista in modo da non pregiudicare l'individualità di queste risorse come quota e come parametri di riparto. Va notato peraltro che la Commissione, emendando parzialmente l'articolo 2, ha stabilito un trattamento di monitoraggio e di analisi preventiva anche relativamente a questo fondo prima della confluenza definitiva nel fondo globale. Analoga confluenza è prevista per la parte della spesa regionale destinata agli investimenti.

Il secondo principio innovativo recato dal provvedimento stabilito dal disegno di legge in esame era quello dell'accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti, ovviamente per gli indebitamenti consentiti alle Regioni dalla legislazione vigente, prevedendo un notevole risparmio per le finanze regionali, tenendo

conto degli elevati interessi passivi richiesti dagli istituti di credito. Tale principio non è stato peraltro accolto dalla 6^a Commissione, che ha proposto la soppressione della relativa disposizione, contenuta nell'articolo 4.

Il terzo principio innovativo consiste nel riconoscere, gradualmente, autonomia impositiva sostanziale alle Regioni, analogamente a quanto viene fatto per i comuni con il disegno di legge n. 1895 e con la stessa finalità di responsabilizzare maggiormente gli apparati di spesa delle Regioni e di ridurre i trasferimenti erariali. La configurazione di tale autonomia impositiva è stata pensata in modo da rendere più accettabili, da parte delle Regioni, le correlative riduzioni delle risorse erariali. Tenendo conto che per il 1989 il fondo comune ammontava a 6.400 miliardi e che, aggiungendo un tasso di inflazione programmato del 4,5 per cento, avrebbe dovuto salire per il 1990 a 6.688 miliardi, si è disposto un trasferimento di 6.000 miliardi, integrato dall'aumento della tassa di circolazione automobilistica regionale in misura tale da farne presumere un gettito di circa 900 miliardi. Le risorse effettive del fondo vengono così elevate a 6.900 miliardi.

Il disegno di legge prevede riduzioni per l'ammontare di 2.100 miliardi, delle risorse finanziarie destinate alle Regioni a statuto speciale. La questione è stata oggetto di accese discussioni tuttavia la misura appariva necessaria, soprattutto per ragioni di equità. Infatti, pur dovendosi tener conto dei compiti specifici e particolari attribuiti alle Regioni a statuto speciale, deve essere corretta la tendenza ad una crescente divaricazione, negli anni, fra le risorse delle Regioni a statuto ordinario e le risorse di quelle a statuto speciale. Inoltre, la circostanza che si rende necessario, per insopprimibili esigenze di risanamento della finanza pubblica, sottoporre le risorse regionali a sensibili aggravii in relazione alla spesa sanitaria, induce a ritenere che le Regioni a statuto speciale debbano partecipare anch'esse agli sforzi che in questo momento tutto il Paese deve sopportare.

Con gli articoli 11, 12 e 13 si realizza il terzo

principio menzionato all'inizio, e cioè l'avvio dell'autonomia impositiva regionale. Ciò avviene in due momenti: per il 1990 con gli aumenti delle tasse regionali di cui agli articoli 11 e 12; per il 1991 mediante delega al Governo, prevista all'articolo 13, ai fini della istituzione di diverse addizionali alle imposte erariali, nonchè per l'istituzione, facoltativa, di un'imposta regionale sulla benzina.

È da ritenere che il provvedimento costituisca sostanzialmente un elemento valido dalla manovra finanziaria del Governo.

La discussione in Commissione ha fatto peraltro emergere che il provvedimento in esame incide su una situazione della finanza regionale caratterizzata da aspetti di irrazionalità e disorganicità, in mancanza, tra l'altro, di una precisa relazione fra funzioni espletate e risorse finanziarie attribuite.

Tutta la legislazione statale in materia, finora emanata, ha creato notevoli sperequazioni tra il comparto delle Regioni a statuto ordinario, da una parte, e quello delle Regioni a statuto speciale, dall'altra; ulteriori sperequazioni sembrano poi emergere nell'ambito di ciascuno di tali comparti. In un tale quadro emerge la necessità di un riordino complessivo della materia, al fine di eliminare le situazioni di squilibrio e di sperequazioni, provvedendo, in particolar modo, a stabilire uno stretto nesso fra funzioni e risorse trasferite, o comunque acquisite, per espletare le funzioni stesse; allo stesso modo, si dovrà puntare ad eliminare le diversità di trattamento tra diversi cittadini che si trovino in situazioni simili. Differenze nella disponibilità di risorse *pro capite* sono ammissibili o in una situazione di attribuita autonomia impositiva delle Regioni o in situazioni di particolare necessità da individuare in relazione a fenomeni eccezionali o a problemi economico-sociali particolarmente rilevanti, la cui soluzione dovrebbe essere affidata alle autorità centrali.

La finanza derivata, pertanto, dovrebbe assumere caratteri di omogeneità portando ad un uguale livello di disponibilità di risorse *pro capite*; la finanza autonoma, invece, può assumere carattere di flessibilità, in relazione alla disponibilità dei cittadini a pagare i servizi istituiti ed erogati dagli enti locali, Regione compresa.

Prima però di procedere nella direzione di forme di autonomia impositiva, sarebbe opportuno definire con la massima precisione le funzioni delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale. Occorre sottolineare come dall'attribuzione di autonomia impositiva deriverà un ulteriore aumento della pressione fiscale, cosa che in questo momento non appare affatto giustificata in presenza di una situazione di spesa regionale caratterizzata da sprechi e disfunzioni.

L'istituto regionale è venuto assumendo, dal momento della sua istituzione fino ai nostri giorni, aspetti contraddittori: per esempio, non sono stati svolti i compiti di programmazione specificamente attribuiti alla Regione, mentre vengono svolti compiti spesso non costituzionalmente attribuiti, provocando così una gestione distorta delle funzioni e spesso situazioni di conflitto con gli altri enti locali, particolarmente Comuni e Province. La struttura amministrativa della Regione ha poi assunto caratteri di mastodonticità, inducendo notevoli spese per il suo mantenimento; vengono erogati contributi a pioggia senza una precisa finalizzazione al perseguimento di specifici obiettivi; vengono inoltre attribuiti troppi incarichi professionali esterni. Quasi tutte le Regioni hanno costituito poi una miriade di organismi ad esse collegati che richiedono spese considerevoli per il loro funzionamento, con scarsi riscontri di utilità sociale. La stessa legislazione regionale è spesso pletorica e tale da creare complicazioni all'attività degli enti locali e dei cittadini.

Da questo quadro, insomma, emerge la necessità di una complessiva rifondazione dell'istituto regionale al fine di attribuire ad esso i compiti costituzionalmente previsti. Il provvedimento governativo in esame si muove in questa ottica, anche se forse poco energicamente, perseguendo contemporaneamente l'obiettivo di far contribuire il sistema delle Regioni al risanamento della finanza pubblica.

Un contributo particolarmente rilevante è richiesto al sistema delle autonomie speciali, anche in considerazione del fatto che da alcuni studi è emerso come tale sistema sia stato, negli anni, particolarmente favorito in relazione al trasferimento ed acquisizione di risorse. Soccorre in tal senso uno studio del 1988 della

Commissione tecnica per la spesa pubblica, istituita presso il Ministero del tesoro, nel quale viene evidenziato come dalla ricerca sul costo delle Regioni a statuto speciale emerga l'esistenza di vistose sperequazioni tra le risorse attribuite alle singole Regioni a statuto speciale; inoltre l'insieme di tali Regioni ha potuto disporre di risorse largamente superiori a quelle che sarebbero giustificate dalle funzioni speciali effettivamente svolte. Lo studio in questione sottolinea come la crescita delle risorse attribuite alle autonomie speciali è avvenuta a tassi di crescita nettamente superiori a quelli della spesa complessiva della Pubblica amministrazione: la spesa delle Regioni a statuto speciale è stata così uno dei fattori trainanti dello sfondamento della crescita effettiva della spesa pubblica, rispetto agli obiettivi programmatici.

Non è superfluo in proposito sottolineare le ragioni che hanno provocato l'elevato volume di risorse delle Regioni a statuto speciale: in particolare il fatto che una parte notevole delle loro entrate derivano dal collegamento automatico al gettito dei tributi erariali regionalmente riscossi. All'assegnazione di elevate risorse finanziarie non si è poi accompagnato il trasferimento di alcune importanti funzioni di spesa che gli statuti attribuiscono alla competenza delle Regioni a statuto speciale: infatti, tali funzioni sono state trattenute nella competenza dello Stato e non «compensate» dalle Regioni a statuto speciale con la restituzione di corrispondenti quote di entrate. Per

effetto dello scollamento tra l'assegnazione di risorse finanziarie e l'attribuzione delle funzioni che avrebbero giustificato tali risorse, è risultato che le Regioni a statuto speciale hanno espanso in misura rilevante le spese anche per quelle funzioni che esse hanno in comune con le Regioni a statuto ordinario: ne risulta quindi che le Regioni a statuto speciale spendono per quelle funzioni che tutte le Regioni hanno in comune, somme di gran lunga superiori a quelle spese dalle Regioni a statuto ordinario, generando in tal modo una situazione di disparità di trattamento tra cittadini che risulta irrazionale ed inaccettabile.

La discussione in Commissione ha evidenziato comunque la necessità di rivedere nel complesso l'istituto della finanza regionale al fine di definire con maggiore chiarezza: *a)* il rapporto tra finanza regionale autonoma e finanza regionale derivata; *b)* il rapporto fra risorse destinate a funzioni speciali e a funzioni ordinarie; *c)* il rapporto fra finanza nazionale e finanza regionale; *d)* il rapporto fra finanza regionale e finanza degli enti locali.

Per dovere di completezza, si ritiene di rilevare che la materia del disegno di legge in esame è stata parzialmente ripresa con qualche modifica dal recentissimo decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni, nonché disposizioni varie).

PIZZOL, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

14 novembre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera a), occorre emendare la previsione di accorpamento in un unico fondo delle risorse trasferite alle Regioni, risorse che debbono essere invece «direttamente assegnate a ciascuna regione», per evitare le incongruenze e distorsioni verificatesi nel corso di questi ultimi anni;

2) all'articolo 2, comma 1, va escluso che il fondo sanitario ed il fondo trasporti confluiscono fin dal 1990 nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. È a questo proposito opportuno prevedere una fase transitoria durante la quale utili indicazioni possono essere desunte da un'attenta osservazione dell'andamento dei predetti fondi. Il proposto fondo sanitario interregionale, infatti, mette le Regioni e gli enti sanitari nella condizione di avere un trasferimento certo, ma altrettanto certamente sottodimensionato, senza alcun effettivo margine di manovra sul versante delle entrate e con scarsa possibilità di incidere sui meccanismi di spesa decisi a livello nazionale (farmaci, convenzioni, contratti collettivi);

3) ancora all'articolo 2, è opportuno sopprimere il comma 3, in quanto è da ritenere pacifica la possibilità di istituire commissioni apposite all'interno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

4) all'articolo 3, comma 1, lettera a), va specificato che i finanziamenti alle Regioni

sono annualmente incrementati in misura non inferiore al previsto andamento del PIL;

5) un meccanismo di adeguamento automatico, con aggancio al tasso programmato di inflazione, al netto delle maggiori entrate di cui al successivo articolo 12 (comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 281) va inoltre previsto anche per i trasferimenti alle Regioni delle quote del fondo comune secondo la ripartizione attuata nel 1989;

6) all'articolo 13, nell'ambito della delega legislativa ivi disposta, è necessario prevedere la trasformazione della tassa erariale in tributo regionale con destinazione del gettito a spese di investimento; è necessario altresì prevedere l'attribuzione diretta a ciascuna Regione di quote di tributi erariali, con l'istituzione di un fondo interregionale di riequilibrio e conseguente abrogazione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge n. 281 del 1970;

7) occorre infine prevedere lo stabile inserimento della Conferenza permanente Stato-Regioni nel procedimento di formazione degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio; il parere della Conferenza medesima va previsto anche sulle norme legislative delegate di cui all'articolo 13;

8) per le Regioni a statuto speciale non è accettabile l'esclusione dai finanziamenti previsti dal fondo sanitario nazionale e dal fondo nazionale trasporti o una riduzione drastica in questi settori del contributo statale. La disposizione legislativa che impegna entrate proprie delle Regioni a statuto speciale nell'erogazione di servizi disposti da leggi statali vincolanti per tutto il territorio nazionale e destinati a tutti i cittadini può essere inficiata di incostituzionalità.

PARERE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: ZANGARA)

26 ottobre 1989

Il disegno di legge n. 1894 propone di modificare il vigente assetto contabile-finanziario delle Regioni secondo tre principi enunciati nella relazione che accompagna il provvedimento:

anzitutto si intende allentare i vincoli settoriali ai flussi finanziari spettanti alle Regioni, prevedendo la confluenza nel fondo comune di cui alla legge n. 281 del 1970, dei fondi di parte corrente a destinazione specifica (articoli da 1 a 3 del disegno di legge);

secondariamente si intende dare la possibilità a tutte le Regioni di accedere ai mutui presso la Cassa depositi e prestiti per operazioni di indebitamento ordinario entro i limiti ad esse consentiti dalla legislazione vigente, cosa che dovrebbe portare ad un notevole risparmio per gli interessi passivi (art. 4);

in terzo luogo si propone di puntare, attraverso una delega al Governo, ad una più ampia autonomia impositiva delle Regioni a statuto ordinario (articoli da 11 a 13).

Tuttavia nella parte del disegno di legge che va dagli articoli 5 a 10 ed in particolare negli articoli 6, 7 e 8 si configura sostanzialmente un altro «principio», che si deduce del resto dalle considerazioni della relazione governativa: è quello di un forte ridimensionamento dell'assetto finanziario delle Regioni a statuto speciale.

Si è osservato che le Regioni a statuto speciale non possono non risultare coinvolte nella manovra di risanamento della finanza pubblica, e su ciò si può certamente convenire.

Come questa Commissione ha avuto unanimemente modo di osservare a proposito dei tagli all'agricoltura e del contributo che anche questo settore deve dare al risanamento dei conti dello Stato, il problema è di misura, di proporzione rispetto alle aree ed ai settori del Paese che devono contribuire, di gradualità.

Gli articoli 6, 7 e 8 del disegno di legge n. 1894 determinerebbero un abbattimento delle risorse finanziarie destinate alle Regioni a statuto speciale per ben 2.429 miliardi.

In particolare:

a) per il fondo sanitario nazionale e per il fondo nazionale trasporti, considerando la parte corrente e gli stanziamenti per investimenti, le Regioni a statuto speciale subirebbero una decurtazione di ben 1.804,8 miliardi di lire, di cui oltre la metà a carico della Regione siciliana (662,1 + 284,4 = 946,5 miliardi);

b) per il fondo relativo ai programmi regionali di sviluppo dell'economia regionale e per il fondo concernente l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura e foreste (legge n. 752 del 1986), l'articolo 8 del disegno di legge prevede l'esclusione totale delle Regioni a statuto speciale che dovrebbero subire un ulteriore taglio di 547,4 miliardi, di cui 392,4 miliardi sottratti dalla predetta legge n. 752, destinata agli interventi nel settore primario. E di questi la metà, esattamente 176 miliardi, tolti all'agricoltura della Regione siciliana.

Questa Commissione ha appena concluso il proprio dibattito sulla manovra finanziaria del Governo in sede di esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio e si è espressa in modo fortemente critico sui drastici tagli proposti

per i finanziamenti al settore agricolo previsti dalla legge n. 752, chiedendo il ripristino dei fondi in base ad un principio di fondamentale coerenza, giustamente sottolineato nel rapporto trasmesso alla 5^a Commissione: nel momento in cui tutti chiedono al settore primario il massimo sforzo di ammodernamento e di adeguamento sul piano della tecnologia produttiva e della qualità dei prodotti da offrire sui mercati comunitari e mondiali, in competizione con le più agguerrite agricolture dei nostri concorrenti, non è accettabile che venga meno il necessario sostegno dello Stato, in vista di una scadenza - il mercato unico del 1993 - che coinvolge tutti i settori della nostra economia, compresi quelli più deboli.

La Commissione, in particolare, non può condividere l'esclusione delle Regioni a statuto speciale dai necessari sostegni alla propria agricoltura impegnata a rafforzare il tessuto sociale (con particolare riferimento anche ai livelli occupazionali oltre che di reddito) in un comparto che ha anche compiti di tutela e di presidio del territorio e dell'ambiente. Ciò vale in special modo per la Sicilia, regione a statuto speciale del Mezzogiorno, una area che non ha certo ancora potuto risolvere antichi problemi

di sviluppo delle aree interne. È noto che in agricoltura l'intervento delle Regioni ha messo in evidenza due tipi di politica: una, prevalente nel Nord più sviluppato, incentrata su azioni di trasformazione dei prodotti agricoli, di servizi, di promozione commerciale; l'altra, prevalente nel Sud, e quindi anche nella Regione siciliana che si vorrebbe escludere dai fondi della legge n. 752, basata ancora sulla necessità di ammodernare e rendere competitive le strutture agricole attraverso interventi sul piano infrastrutturale e della gestione aziendale.

Per le considerazioni esposte, questa Commissione, in coerenza con le valutazioni già espresse nel rapporto sui disegni di legge finanziaria e di bilancio, ribadisce di non condividere, per la parte di propria competenza, il disegno di legge in esame, e chiede in particolare la soppressione delle norme che prevedono l'esclusione delle Regioni a statuto speciale dai fondi destinati agli investimenti e allo sviluppo del settore agricolo.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, la 9^a Commissione chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione di merito trasmetterà all'Assemblea.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: BARBERA)

18 ottobre 1989

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

premessò che appare opportuno riconfermare gli orientamenti precedentemente espressi in materia;

considerato che, valutata positivamente l'iniziativa intesa a disciplinare organicamente la materia, non appare possibile esimersi dal sottolineare che il provvedimento in esame, ancorchè utile, non è sufficiente ad soddisfare le esigenze che, in base al dettato costituzionale, le Regioni presentano per supportare, sotto il profilo finanziario, la loro autonomia rispetto allo Stato centrale;

premessò altresì che il quadro che emergerà dalla riforma in esame configurerà una finanza regionale in gran parte ancora derivata da quella statale e quindi dipendente da decisioni di natura politica sottratte alla sfera regionale;

valutato in particolare che la quota fissa del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, in partenza già esiguo, viene abbandonata ad una progressiva erosione, non prevedendosi alcun meccanismo di rivalutazione;

constatato che la determinazione delle leggi di settore, i cui stanziamenti costituiscono la quota variabile del predetto fondo, viene rimessa alla discrezionalità del Governo, conferendo alla quota stessa un carattere precario ed incerto;

valutati gli elementi di positiva novità contenuti nell'attenuazione dei vincoli dei trasferimenti settoriali dallo Stato alle Regioni, nell'attivazione dell'autonomia impositiva delle Regioni - rimanendo peraltro da esaminare più a fondo la ripartizione effettiva del gettito tra le Regioni - e infine nella possibilità di accesso da parte delle Regioni ai mutui della Cassa depositi e prestiti, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

la Commissione auspica che il provvedimento, nel corso dell'*iter* parlamentare, registri modificazioni, anche di rilevante significato, tendenti ad inserire altri tributi regionali che, per le Regioni a statuto ordinario, diano maggiore sostanza all'autonomia impositiva delle Regioni stesse;

la Commissione ritiene altresì di segnalare al Governo, in permanenza dell'attualità della distinzione costituzionale fra Regioni a statuto speciale ed ordinario, la necessità di riaprire un dialogo fattivo con le Regioni a statuto speciale e di ricercare con queste una intesa, che peraltro consegue al fatto stesso che normalmente le relazioni finanziarie tra Stato e Regioni a statuto speciale sono definite con atti legislativi rinforzati;

la Commissione invita infine il Governo a non assumere come riferimento la sola entità dei trasferimenti dello Stato alle Regioni a statuto speciale per persona e per anno, a prescindere dalle funzioni effettivamente svolte dalle Regioni stesse.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. L'autonomia finanziaria delle Regioni è garantita da:

a) tributi propri e quote di tributi erariali accorpati in un fondo comune che assicuri il finanziamento delle spese necessarie ad adempiere tutte le funzioni normali compresi i servizi di rilevanza nazionale;

b) trasferimenti dallo Stato per investimenti, accorpati in un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

c) eventuali contributi speciali per provvedere a scopi determinati e, per le Regioni meridionali, alla valorizzazione del Mezzogiorno;

d) ricorso all'indebitamento, nei limiti delle leggi vigenti.

2. Restano ferme le disposizioni di favore previste dall'articolo 43, commi terzo, quarto e quinto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dell'articolo 5, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Art. 2.

1. In attesa delle disposizioni di riforma della finanza regionale, i finanziamenti di parte corrente previsti da leggi statali per interventi rientranti nelle materie di competenza regionale confluiscono nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, salvo quanto disposto in via transitoria dal comma 3 per il fondo nazionale trasporti.

2. Alla prima determinazione delle somme destinate a confluire nel fondo di cui al comma 1, si provvede, salvo quanto previsto nel presente articolo, con decreto del Presi-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

1. In attesa delle disposizioni di riforma della finanza regionale, i finanziamenti di parte corrente previsti da leggi statali per interventi rientranti nelle materie di competenza regionale confluiscono nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, salvo quanto disposto dal comma 3 per il fondo nazionale trasporti e per il fondo sanitario nazionale.

2. *Identico.*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

dente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata Conferenza.

3. Al fine di far precedere, per le Regioni a statuto ordinario, l'accorpamento nel fondo comune dei flussi correnti del fondo nazionale dei trasporti da adeguata attività di verifica, è istituita, nell'ambito della Conferenza, una Commissione composta dai Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti, nonché da quattro presidenti delle Regioni.

Art. 3.

1. In attesa delle disposizioni di riforma della finanza regionale, a decorrere dall'anno 1991 il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è costituito:

a) da una quota fissa pari a quella assegnata nell'anno 1990 ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al netto delle assegnazioni su leggi di settore confluite nel fondo;

b) da una quota variabile, determinata con la legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore.

2. Alla individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti devono costituire la quota variabile di cui al comma 1, lettera b), provvede, sentita la Conferenza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

3. La quota variabile di cui al comma 1, lettera b), è ripartita nell'ambito di comparti funzionali individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. Al fine di far precedere, per le Regioni a statuto ordinario, l'accorpamento nel fondo comune dei flussi correnti del fondo nazionale trasporti e del fondo sanitario nazionale da adeguata attività di verifica e di monitoraggio, è istituita, nell'ambito della Conferenza, una Commissione composta dai Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti, nonché da quattro presidenti delle Regioni.

Art. 3.

1. A decorrere dall'anno 1991 il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è costituito:

a) *identica*;

b) *identica*.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

(Segue: *Testo del Governo*)

del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentita la Conferenza.

4. Il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentita la Conferenza, stabilisce con propria delibera gli indici e gli *standards* sulla cui base le Regioni predispongono programmi regionali da finanziare con la quota di cui al comma 1, lettera b).

5. Alle erogazioni in favore delle Regioni previste dal presente articolo provvede il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

6. I provvedimenti statali che direttamente o indirettamente comportino nuove funzioni o ulteriori compiti per le Regioni, o modifichino quelli esistenti aggravandone gli oneri di gestione, debbono indicare le risorse occorrenti per la loro adeguata copertura.

7. Ulteriori leggi che dispongano interventi da affidare alle Regioni debbono provvedere alla confluenza degli stanziamenti nel fondo di cui alla lettera b) del comma 1.

Art. 4.

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono comprese tra i soggetti aventi accesso alla Cassa depositi e prestiti di cui al testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

1. Per l'anno 1990 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Soppresso.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta al 13,18 per cento.

2. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1990.

3. Il fondo comune, come sopra determinato, è comprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, e viene ripartito ed erogato con le modalità e i criteri di cui al comma 3 del predetto articolo 1. Per l'anno 1990 rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 40 del 1989.

Art. 6.

1. A decorrere dall'anno 1990 cessa la corresponsione alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, all'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, ed all'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891. Le predette Regioni sono altresì escluse dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e provvedono alla concessione dei contributi alle aziende di trasporto con propri mezzi finanziari.

Art. 7.

1. A decorrere dall'anno 1990 alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

1. *Identico.*

2. Per l'anno 1990, le somme spettanti alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono corrisposte dal Ministero del tesoro in proporzione a quelle spettanti per l'anno 1989.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Trento e di Bolzano le assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale sono ridotte, tenuto conto del livello delle partecipazioni ai tributi statali risultanti dai rispettivi ordinamenti, del 20 per cento per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, del 10 per cento per le regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e del 5 per cento per la regione Sardegna.

2. Ai fini della ripartizione del fondo sanitario nazionale di parte corrente il CIPE, per l'anno 1990, fa riferimento all'importo complessivo di lire 62.210 miliardi, al lordo delle riduzioni di cui al comma 1, valutate in lire 970 miliardi.

Art. 8.

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse, a partire dal 1990, dal riparto dei seguenti fondi:

a) fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al netto della quota spettante ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574;

b) fondo per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, al netto delle somme spettanti ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3;

c) fondo per l'attuazione del piano forestale nazionale di cui all'articolo 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752;

d) fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali;

e) fondo sanitario di conto capitale.

Art. 9.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 e sino al 31 dicembre 1991 non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 2, valutato in lire 682 miliardi per l'anno 1990, si provvede:

a) quanto a lire 195 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990;

b) quanto a lire 175 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1990;

c) quanto a lire 312 miliardi, con quota parte delle entrate di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. L'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Tassa sulle concessioni regionali*).
- 1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle Regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria.

2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:

a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2, valutato in lire 682 miliardi per l'anno 1990, si provvede:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) quanto a lire 312 miliardi, con quota parte delle entrate di cui all'articolo 4, comma 3.

2. *Identico*.

Art. 10.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;

c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimenti od atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna Regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;

d) eventuali norme che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.

3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.

4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa di cui ai commi precedenti.

5. Con legge regionale possono essere disposti, entro il 31 ottobre di ciascun anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.

6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le Regioni.

7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa in altra Regione, anche se l'atto o il provvedimento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della Regione che lo ha adottato.

8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

9. La tariffa di cui al comma 1 è emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione».

2. Il decreto del Presidente della Repubblica, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

L'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Tassa di circolazione*). - 1. La tassa automobilistica si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla corrispondente tassa erariale immatricolati nelle province delle Regioni a statuto ordinario, nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nelle Regioni stesse.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1990, nelle Regioni a statuto ordinario, la tassa automobilistica regionale è aumentata fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale dovuta nelle stesse Regioni.

3. Con la stessa decorrenza, la tassa automobilistica erariale, dovuta nelle Regioni a statuto speciale, è aumentata fino ad un importo totale pari alla somma della corrispondente tassa automobilistica erariale e dell'analogha regionale, come sopra aumentata, dovuta nelle Regioni a statuto ordinario.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

1. L'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Tassa automobilistica regionale*). - 1. La tassa automobilistica regionale si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla corrispondente tassa erariale immatricolati nelle province delle Regioni a statuto ordinario, nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nelle Regioni stesse.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1990, nelle Regioni a statuto ordinario la misura della tassa automobilistica regionale è aumentata di un importo pari al 45 per cento della tassa erariale vigente al 1° gennaio 1990.

3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 2, la tassa automobilistica erariale, dovuta nelle Regioni a statuto speciale, è aumentata fino ad un importo totale pari alla somma della corrispondente tassa automobilistica erariale e dell'analogha regionale, come sopra aumentata, dovuta nelle Regioni a statuto ordinario.

(Segue: *Testo del Governo*)

4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le Regioni a statuto ordinario, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio successivo e relativi a periodi fissi successivi a tale data, possono determinare l'ammontare della tassa in misura non inferiore a quello determinato per l'anno in corso e non eccedente il 110 per cento dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato per lo stesso anno.

5. La tassa automobilistica regionale è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme che regolano la corrispondente tassa erariale ed è applicata contestualmente e con le medesime modalità stabilite per la riscossione della stessa. Per il mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica regionale e per l'inosservanza di ogni altra disposizione concernente la stessa, si applicano le medesime sanzioni previste per la corrispondente tassa erariale. Tali sanzioni vanno versate contestualmente a quelle erariali presso gli stessi uffici e con le medesime modalità.

6. La rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una Regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non dà luogo alla applicazione di una ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa regionale automobilistica sia stata già riscossa dalla Regione di provenienza».

Art. 13.

1. Al fine di attribuire alle Regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico».*

Art. 12.

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

iscrizione e annotazione nei pubblici registri automobilistici nelle dette Regioni la cui aliquota dovrà essere determinata da ciascuna Regione, con riferimento alle formalità eseguite nel proprio territorio, entro un limite minimo non inferiore al 20 per cento ed un limite massimo non superiore all'80 per cento, in rapporto all'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuto per la relativa formalità; la riscossione, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di trascrizione in quanto compatibili;

b) istituzione di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano per uso combustione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette Regioni la cui entità, commisurata ai metri cubi di gas metano erogati, sarà determinata da ciascuna Regione entro i limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro cubo. Sarà prevista un'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico delle utenze esenti, comprese quelle di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784; la riscossione dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di cui all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102;

c) previsione della facoltà delle Regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle predette Regioni la cui entità, commisurata ai litri di benzina erogati, è determinata da ciascuna Regione, entro un limite massimo di non più di lire 30 al litro; tale imposta è dovuta dal soggetto consumatore della benzina e riscossa dal soggetto erogatore che è tenuto a versarla alla Regione. Le modalità di accertamento, i termini per il versamento dell'impo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) istituzione di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette Regioni, la cui entità, commisurata ai metri cubi di gas metano erogati, sarà determinata da ciascuna Regione entro i limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro cubo. Sarà prevista un'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico delle utenze esenti, comprese quelle di cui al ventunesimo comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784; la riscossione dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di cui all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102;

c) *identica.*

(Segue: *Testo del Governo*)

sta nelle casse regionali, le sanzioni, da determinare in misura compresa tra il 50 per cento ed il 100 per cento del tributo evaso, le indennità di mora e gli interessi per il ritardato pagamento dovranno essere disposti da ciascuna Regione con propria legge.

2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentite le Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Art. 14.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentite la Conferenza e le Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Art. 13.

1. La Conferenza è consultata dal Governo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, sul disegno di legge finanziaria di cui all'articolo 1-bis, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

Art. 14.

Identico.